

Legge regionale 01 febbraio 1991 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

## **Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).**

### **Art. 75**

*Altre autorizzazioni di spesa a favore degli Enti locali(programmi 0.6.2 e 1.4.3.)*

- 1.** Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 74, comma 9, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1991.
- 2.** Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
- 3.** Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli interventi per i quali, con deliberazione della Giunta regionale, sia stato confermato o rideterminato il contributo anteriormente al 31 marzo 1990, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.
- 4.** Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
- 5.** Per le finalità previste dall' articolo 45, comma 4, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 75 milioni.
- 6.** Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l' anno 1991.
- 7.** Il predetto onere di lire 75 milioni fa carico al capitolo 3395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
- 8.** L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contributo straordinario, sino all' importo di lire 300 milioni, per l'

acquisizione dell' immobile denominato << Casa di Attila >>, da destinare a finalità culturali, con particolare riguardo alle tematiche relative alla salvaguardia dell' ambiente.

(1)

**9.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 deve essere presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata da una relazione illustrativa ed un preventivo di spesa. L' erogazione del contributo potrà essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione. I termini e le modalità di rendicontazione saranno specificati nel decreto di concessione.

**10.** Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.

**11.** Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.

Note:

**1** Integrata la disciplina del comma 8 da art. 15, comma 1, L. R. 51/1991